

LEGGE SUI SERVIZI FINANZIARI (LSF) E LEGGE SUGLI ISTITUTI FINANZIARI (LIFin)

A CURA DI DENISE PAGANI ZAMBELLI

Avvocato, Master of Advanced Studies (M.A.S.) in Tax Law
Studio legale Altenburger Ltd legal + tax, Lugano



Il 27 giugno u.s., il Consiglio federale ha avviato la consultazione riguardante la Legge sui servizi finanziari (di seguito “LSF”) e la Legge sugli istituti finanziari (di seguito “LIFin”). Mentre la LSF intende disciplinare le condizioni inerenti la prestazione di servizi finanziari così come l’offerta di strumenti finanziari, la LIFin regolerà, in un unico atto legislativo, l’ostica materia inerente la vigilanza differenziata sui fornitori di servizi finanziari che, in qualsiasi forma, esercitano la gestione patrimoniale. Con questo contributo, si intendono elencare brevemente quali sono le principali novità che i citati progetti intendono introdurre.

1. Legge sugli istituti finanziari (“LIFin”)

La LIFin regola i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività degli istituti finanziari, garantendo una maggiore protezione degli investitori e dei clienti, il buon funzionamento e la stabilità del mercato finanziario.

La principale novità apportata sarà il futuro sistema piramidale di “autorizzazio-

ne a cascata” e l’integrazione nello stesso dei gestori patrimoniali c.d. “semplici”. La LIFin si propone di implementare un sistema di sorveglianza coerente, prudenziale e completo delle attività svolte da tutte le categorie di gestori patrimoniali, ponendoli su un piano di uguaglianza di trattamento.

Il sistema piramidale di autorizzazione introduce una gerarchia sistematica dei differenti tipi di autorizzazione, facendo sì che l’ottenimento di un’autorizzazione all’esercizio di una delle attività poste tra le più alte nella scala, sia anche valida e sufficiente per l’esercizio di attività poste ad un livello inferiore nella medesima.

Come anticipato, sarà assoggettato ad autorizzazione, come gestore patrimoniale, chi amministra, a titolo professionale, dei valori patrimoniali a nome e per conto dei clienti sulla base di un mandato, o può disporre in altro modo dei valori patrimoniali dei clienti; per la prima volta, saranno assoggettati ad un’autorizzazione anche i gestori patrimoniali c.d. “semplici”.

Oltre all’obbligo di autorizzazione, i gestori dovranno rispettare ulteriori criteri in materia di organizzazione interna, dovranno fornire delle garanzie finanziarie e garantire anche per tutte le persone chiave che operano al proprio interno. Anche se i dettagli di queste nuove esigenze legislative

dovranno essere ulteriormente chiariti nelle disposizioni esecutive che saranno ancorate nelle future ordinanze, è evidente come l’implementazione e l’adempimento delle stesse porterà ad inevitabili costi supplementari per i gestori patrimoniali, ed è lecito immaginare che questo fattore negativo, unitamente agli ancora attualissimi strascichi della crisi finanziaria del 2008, provocherà ulteriori ripercussioni sulla piazza finanziaria elvetica.

La LIFin prevede, a tal proposito, delle disposizioni transitorie che faranno guadagnare un po’ tempo relativamente alla messa in piedi delle attività organizzative e di compliance e, inoltre, prevede un’eccezione all’obbligo di autorizzazione per i gestori con attività pluriennale (almeno 15 anni) che intendono continuare a gestire solamente i fondi di clienti esistenti.

Da diversi anni i principali attori del settore finanziario, economico e politico si interrogano sulla questione della conformità fiscale dei patrimoni gestiti per conto della clientela, e il legislatore sta discutendo gli adeguamenti mirati che dovranno essere introdotti affinché la legislazione svizzera soddisfi le esigenze delle Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali (GAFI).

Dal canto suo, la LIFin si propone per prima l'implementazione di un articolo che concretizza la "Weissgeldstrategie" voluta fortemente dal Consiglio Federale: il nuovo articolo 11 prevede che "nell'accettare valori patrimoniali, l'istituto finanziario esamina se esiste un rischio elevato che tali valori patrimoniali, in violazione dell'obbligo fiscale, non sono o non saranno dichiarati", oltre a specificare ulteriormente come "l'istituto può rinunciare all'esame del rispetto dell'obbligo fiscale se il cliente è imponibile in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale secondo uno standard riconosciuto a livello internazionale".

2. Legge sui servizi finanziari ("LSF")

La LSF si prefigge di creare pari opportunità di concorrenza per gli intermediari finanziari, così come di migliorare la protezione dei clienti.

In generale, la LSF disciplina in materia di gestione della relazione degli intermediari finanziari con la clientela. La nuova regolamentazione introduce obblighi di classificazione della clientela in clienti istituzionali, clienti professionali, clienti privati facoltosi (che potranno scegliere di essere considerati alla stregua dei clienti professionali) e altri clienti privati; la segmentazione dei clienti ha lo scopo di aumentare, rispettivamente ridurre, i bisogni di protezione individuali che ne risultano, implicando – come conseguenza diretta dei differenti obblighi di informazione da parte dei gestori, a dipendenza della tipologia del cliente con cui si confronta.

In parallelo, saranno quindi accresciute anche le esigenze in merito alle norme di comportamento con la clientela: chi presta il servizio dovrà informarsi adeguatamente sulla situazione finanziaria del cliente, unitamente ai suoi obiettivi di piazzamento del capitale; inoltre, dovrà assicurarsi del fatto che il cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie prima di raccomandargli dei prodotti o dei servizi finanziari (questo non si applica se il servizio fornito si limita esclusivamente alla gestione di un conto o alla mera esecuzione di ordini impartiti dal cliente).

Inevitabilmente saranno resi più stringenti anche gli obblighi formali e quelli riguardanti la formazione ed il perfezionamento professionale di tutti coloro i quali esercitano attività di consulenza alla clien-

tela: saranno tenuti ad iscriversi nel "Registro dei consulenti alla clientela" (creato ad hoc), dovranno fornire prova di aver concluso un'assicurazione civile professionale, dovranno affiliarsi ad un organo di mediazione e saranno tenuti a conoscere sufficientemente le regole di condotta enunciate dalla stessa LSF, nonché possedere le conoscenze tecniche e specifiche necessarie per lo svolgimento delle loro attività.

Saranno introdotti nuovi obblighi di pubblicazione di prospetti che dovranno necessariamente essere uniformi per tutti i valori mobiliari offerti pubblicamente o destinati a una piazza borsistica; per ogni strumento finanziario sarà necessario redigere un foglio informativo di base che dovrà essere stilato in maniera chiara e secondo criteri uniformi, così da garantire la massima trasparenza nei confronti del cliente.

Il nuovo diritto codifica anche in merito al tema dell'indipendenza del gestore finanziario: si designerà come "indipendente" unicamente il servizio del fornitore che prende in considerazione un numero sufficiente di strumenti finanziari offerti sul mercato (la c.d. "open architecture") e che non accetta vantaggi da terzi¹, a meno che ne faccia beneficiare i clienti. In termini pratici, questo significa che il fornitore di servizio finanziario non potrà più accettare e trattenere tali vantaggi, a meno che il cliente non vi abbia fatto espressamente e preventivamente rinuncia. In caso contrario, sarà tenuto a versarli integralmente al cliente.

Le cose cambieranno sensibilmente anche per i fornitori esteri di servizi finanziari che esercitano un'attività in Svizzera: anch'essi saranno tenuti a richiedere un'autorizzazione e dovranno essere iscritti nel "Registro per fornitori esteri di servizi finanziari" (anche questo, creato ad hoc).


Come abbiamo visto sopra, lo scopo principale della LSF è quello di potenziare la protezione dei clienti. Infatti, come rilevato dal Consiglio federale, "la posizione dei singoli clienti è effettivamente migliorata solo se questi possono agire contro il comportamento scorretto del loro fornitore di servizi finanziari, avvalendosi dei mezzi di applicazione del diritto privato"; concretamente, questa esigenza si traduce in una serie di nuove disposizioni volte a facilitare l'esercizio dei propri diritti civili.

Il principio fondamentale sul quale si sono ancorate le nuove disposizioni è l'obbligo di adempimento, da parte del consulente, dei suoi doveri d'informazione e delucidazione, così come l'impegno alla consegna di una copia del proprio dossier al cliente.

L'adempimento di tali obblighi legali è direttamente connesso con l'inversione dell'onere della prova a favore del cliente: con la LSF, nel caso in cui l'operatore finanziario sia chiamato dal cliente a rispondere del proprio operato in un processo civile, sarà lui a dover provare di aver adempiuto e rispettato i propri obblighi di informazione e di delucidazione nei confronti del cliente. Come è facile immaginare, questa ulteriore novità legislativa avrà delle conseguenze pratiche sulla raccolta, sulla tenuta e sulla gestione della documentazione della clientela.

Al più tardi con l'inizio della sua attività, il fornitore dovrà affiliarsi ad un organo di mediazione, questi sarà chiamato a risolvere, in prima battuta, le eventuali controversie su pretese dei clienti nei suoi confronti.

Parallelamente alla possibilità di rivolgersi ad un organo di mediazione, la LSF introduce altre due possibilità (oltre al regolare tribunale civile) per il cliente: la possibilità di adire un tribunale arbitrale, oppure la facoltà di adire l'ordinario tribunale civile combinata con la possibilità di usufruire di una nuova forma di finanziamento delle spese processuali ("Fondo per le spese processuali per le controversie in materia di servizi finanziari").

In conclusione si può affermare che, nonostante manchino ancora molti dettagli e chiarimenti in merito alla futura implementazione delle nuove normative, è innegabile quanto il mondo finanziario e la piazza economica Svizzera stiano rapidamente evolvendosi. L'evoluzione comporta necessariamente dei cambiamenti, e le modifiche da intraprendere devono essere studiate, contestualizzate e predisposte attentamente in modo da evitare che ci colgano di sorpresa o, peggio ancora, impreparati. 

¹ La LSF definisce quali "vantaggi" le prestazioni che giungono da terzi al fornitore di servizi finanziari in relazione alla fornitura di un servizio finanziario, in particolare provvigioni, riduzioni o altri vantaggi patrimoniali.